



REGIONE MARCHE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 – MISURA 8

INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ
DELLE FORESTE

Sottomisura 8.2 – Operazione A) – FA 5E: Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali.

Aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 SA 56391 (2020/XA).

Obiettivi

La sottomisura ha lo scopo di favorire un uso plurimo del suolo, in parte agricolo ed in parte forestale, al fine di favorire una migliore connettività degli ecosistemi grazie alla creazione di nuove aree boscate, o alla realizzazione di elementi lineari e/o puntuali del paesaggio agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con un conseguente incremento della biodiversità.

La sottomisura viene attivata nell'ambito degli accordi Agro Ambientali d'Area per la Tutela del suolo e la prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni.

Destinatari del bando

- Comuni o loro associazioni, possessori della superficie interessata dall'impegno;
- Privati e loro associazioni possessori della superficie interessata dall'impegno.

Annualità

2022

Dotazione finanziaria assegnata

Prevista nel bando Accordi Agro Ambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni di attuazione della DGR n. 282 del 21/03/2022.

Scadenza per la presentazione delle domande

Prevista dal bando Accordi Agro Ambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni di attuazione della DGR n. 282 del 21/03/2022.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Brunella Luciani

Tel. 071-806.7208

Indirizzo e-mail: brunella.luciani@regione.marche.it

Sommario

1.	Definizioni	3
2.	Obiettivi e finalità	6
3.	Ambito territoriale	6
4.	Dotazione finanziaria	6
5.	Descrizione del tipo di intervento	7
5.1	Condizioni di ammissibilità al sostegno	7
5.2	Tipologia dell'intervento	9
5.3	Spese ammissibili e non ammissibili	9
	5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	11
5.4	Importi ed aliquote di sostegno. Regime di aiuto di Stato	12
5.5	Selezione delle domande di sostegno	13
6.	Fase di ammissibilità	15
6.1	Presentazione della domanda di sostegno	15
6.2	Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno.....	21
	6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	23
	6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	23
	6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	24
7.	Fase di realizzazione e pagamento	24
7.1	Variazioni progettuali	24
7.2	Modifiche progettuali non sostanziali.....	26
7.4	Domanda di pagamento del saldo	27
	7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i>	27
7.5	Domande di pagamento del premio per la manutenzione.....	30
7.6	Impegni dei beneficiari.....	30
7.7	Controlli, riduzioni, esclusioni e relative sanzioni	32
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....	33

Allegati del bando

- Allegato 1 "Elenco specie arboree ed arbustive"
- Allegato 2 "Dichiarazione direttore lavori per saldo"

1. Definizioni

ACCORDO AGROAMBIENTALE D'AREA (AAA): l'accordo agroambientale d'area è inteso come l'insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti interessati di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sulle misure agroambientali del PSR. Le diverse tipologie di accordi integrati territoriali, sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (Focus Area 3B)
- b) Tutela della biodiversità (Focus Area 4A)
- c) Tutela delle acque (Focus Area 4B)

AAA TUTELA DEL SUOLO (AAA TSDA): Accordo Agroambientale d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni.

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

AREE AGRICOLE ABBANDONATE: (rif.to circolare Agea prot. n. 17308/2020) - superfici a seminativo abbandonate sulla base del riscontro su immagini nel corso di un periodo di più di tre anni per i quali si assiste alla ricolonizzazione da parte di specie arboree ed arbustive perenni in un conteso territoriale di coltivazioni erbacee da pieno campo in cui si possa escludere l'utilizzo pascolivo. I segni del mancato mantenimento prolungato devono essere riconoscibili come tali già sull'immagine di tre anni prima ed evidenti nell'immagine aggiornata.

AREE AGRICOLE NON ABBANDONATE: superfici a seminativo non abbandonate, sempre diverse da quelle che caratterizzano le aree agricole abbandonate.

AUTORITA' DI GESTIONE (A.d.G.): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BOSCO O FORESTA: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 %, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate e gli orti botanici." (art. 2, comma 1, lettera e), l.r. n. 6/2005).

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, pareri, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

CLAUSOLA "Deggendorf" dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014. "5. Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.”

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AAA TUTELA DEL SUOLO: Commissione nominata con apposito atto, incaricata della valutazione dei progetti relativi all'Accordo Agroambientale d'Area al fine della formulazione della graduatoria di merito.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AAA TUTELA DEL SUOLO PER IL RIESAME: competente per il riesame delle domande è la Commissione di valutazione, integrata dal Dirigente Responsabile dell'accordo, o suo delegato, che la presiede.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

CONTRIBUTO IN NATURA: possono essere ammessi contributi in natura, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio equivalente e qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.: $A \leq (B - C)$ dove:

A = (Contributo pubblico totale);

B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).

Nel caso in cui il Contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il Contributo pubblico totale fino al soddisfacimento del requisito in questione.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

FASCICOLO AZIENDALE: il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica;

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze²:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014.

PMI: è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). E' definita invece "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. E' definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

PROGETTO DELL'ACCORDO AGROAMBIENTALE D'AREA: il progetto d'area prevede una serie di azioni collettive, finalizzate ad un obiettivo agroambientale che coinvolge un insieme di soggetti operanti nell'area oggetto di intervento. Le azioni di tutela inserite nel Progetto sono il risultato di un processo di condivisione da parte degli interessati, delle problematiche ambientali, degli obiettivi di tutela e delle misure di protezione adottate.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

SISTEMA AGROFORESTALE : sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie, ovvero consociazione di vegetazione arborea e arbustiva con colture agricole. Il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante/ettaro e un massimo di 100 piante/ettaro. Nell'impianto potrà essere prevista, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive, che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante/ettaro.

SOGGETTI PARTECIPANTI AGLI AAA: tutti i soggetti che hanno sottoscritto l'accordo agroambientale d'area.

d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

SOGGETTO PROMOTORE: il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto d'area. Il Soggetto Promotore dell'Accordo Tutela del suolo può essere rappresentato da un singolo Comune o può essere costituito da una aggregazione di soggetti pubblici e privati del territorio dell'AAA (es. associazione di Comuni, associazione di agricoltori, Consorzio di Bonifica, organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, Enti gestori delle aree protette) che ha sempre come capofila un Comune. Il Comune capofila/promotore ha tutto o parte del proprio ambito territoriale incluso nell'area dell'Accordo.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata territorialmente competente per la presa in carico delle domande, che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato alla concessione di contributi per favorire un uso plurimo del suolo, in parte agricolo ed in parte forestale, al fine di favorire una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti, grazie alla creazione di nuove aree boscate, o la realizzazione di elementi lineari e/o puntuali del paesaggio agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con un conseguente incremento della biodiversità, contribuendo altresì alla estensivizzazione dell'uso agricolo del suolo.

La sottomisura viene attivata nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area per la Tutela del suolo e la Prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed Alluvioni (AAA TSDA), potendo in tal modo "favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi" e riconoscendo il notevole vantaggio in termini ambientali nell'effettuare interventi concentrati territorialmente.

Il complesso degli interventi deve essere incluso in un progetto di un "Accordo agroambientale d'area finalizzato alla tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico ed alluvioni" redatto ai sensi delle linee guida approvate con DGR 1519/2018.

3. Ambito territoriale

La Misura si applica nell'intero territorio della Regione Marche.

Gli interventi oggetto della domanda di sostegno devono essere realizzati all'interno della delimitazione territoriale individuata da un Accordo Agroambientale d'area per la Tutela del suolo e Prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed Alluvioni approvato dalla Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria assegnata è quella prevista nella DGR n. 282 del 21/03/2022 per l'attuazione del bando Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni – annualità 2022.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto richiedente o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) ricadere nelle seguenti categorie:
 - Comuni o loro associazioni, possessori della superficie interessata dall'impegno;
 - Privati e loro associazioni possessori della superficie interessata dall'impegno.
- 2) essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 3) avere Partita Iva con codice attività agricola (nel caso di richiedenti privati);
- 4) essere iscritto alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli (nel caso di richiedenti privati);
- 5) avere la disponibilità delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura (vincolo di inalienabilità e di destinazione d'uso).

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato al momento di presentazione della domanda di sostegno;
- un atto di conferimento (nel caso di cooperative di conduzione).

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota. Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario, alla realizzazione del piano di miglioramento.

- 6) nel caso di impresa, non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C CUCÉ 204/1 del 01/07/2014) e dell'articolo 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (CUCÉ L 193 del 01 107/2014);
- 7) non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);
- 8) detenere nel caso di proprietà, possesso o gestione di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari, un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, così come definiti dal PSR Marche 2014/2020, approvato dagli enti competenti (Regione Marche, qualora sottoposto all'approvazione ai sensi del RDL n. 3267/1923 e/o Unione montana/Ente Parco, per le foreste demaniali regionali ed altre proprietà pubbliche di cui si è in possesso, e/o ente esponenziale amministratore del dominio collettivo; per le altre proprietà private vale il concetto dell'accettazione del Piano redatto dal libero professionista all'uopo incaricato), Piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste come indicata dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Tutti i dati e le informazioni saranno desunti dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato

memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.2 *Requisiti del progetto di investimento*

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve rispettare le seguenti condizioni:

- raggiungere un punteggio non inferiore a 0,20 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5;
- essere cantierabile, ossia in grado di essere realizzato in quanto corredato di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente: autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc. Nel caso di titoli abilitativi che consentano l'immediato inizio dei lavori (SCIA, CIL e CILA, ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che: nella modulistica presentata all'Amministrazione competente, la data di inizio lavori sia successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione, sottoscritta dal tecnico progettista e dal richiedente, attestante che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda. In presenza di investimenti realizzati in zone sottoposte a particolari vincoli (ZSC- ZPS - vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici - Zona Parco ecc.), sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, pareri ecc.) entro i termini fissati per la conclusione del procedimento relativo all'istruttoria della domanda di sostegno. Al momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste/segnalazioni/ comunicazioni devono risultare già presentate agli enti competenti, pena la non ammissibilità degli investimenti.
- prevedere la realizzazione degli investimenti su un terreno con destinazione agricola – zona agricola area "E";
- la superficie minima interessata dall'intervento (sistema agroforestale nel suo complesso) deve essere di almeno 3 ettari accorpati, ridotta ad 1 ettaro nel caso di superfici incluse nella delimitazione di aree oggetto di Accordi Agro Ambientali d'area;
- non è ammesso l'intervento in torbiere e zone umide;
- l'investimento non è ammissibile su superfici classificate come bosco;
- su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione;
- il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante/ettaro e un massimo di 100 piante/ettaro; nell'impianto potrà essere prevista, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante ad ettaro;
- le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche";
- essere mirato all'Area che sarà oggetto dell'attivazione dell'AAA TSDA (Accordo Agroambientale d'Area con finalità di Tutela del Suolo e prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni) ed alle problematiche ambientali che si intendono affrontare;
- il progetto di intervento o di trasformazione della superficie agricola in agroforestale deve specificare se in relazione alla tipologia di terreno oggetto di intervento è destinato alla creazione di:
 - > Impianti di sistemi agroforestali in aree agricole non abbandonate
 - > Impianti di sistemi agroforestali in aree agricole abbandonate;il progetto deve indicare inoltre, oltre alla superficie, la scelta delle specie arboree e/o arbustive ed il loro numero, sulla base dell'analisi delle condizioni pedoclimatiche ed ambientali locali, nonché della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Le tipologie di intervento ammissibili, anche adottate contemporaneamente in uno stesso appezzamento, sono le seguenti:

- Creazione di piccole aree boscate;
- Realizzazione di sistemi lineari (filari e siepi);
- Piantumazione di piante isolate sparse.

La sottomisura ha lo scopo di favorire un uso plurimo del suolo, in parte agricolo ed in parte forestale, al fine di favorire una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti grazie alla creazione di nuove aree boscate, o la realizzazione di elementi lineari e/o puntuali del paesaggio agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con un conseguente incremento della biodiversità, contribuendo altresì alla estensivizzazione dell'uso agricolo del suolo.

La doppia funzione di uso agricolo ed uso forestale è assicurata da una presenza minima e massima di specie arboree e/o arbustive. Gli impianti forestali possono avere anche una funzione di produzione di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico) e/o prodotti forestali non legnosi.

Con la creazione del suddetto sistema agroforestale si avrà un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.

Il progetto di trasformazione della superficie agricola in agroforestale indicherà la scelta delle specie arboree e/o arbustive ed il loro numero, sulla base dell'analisi delle condizioni pedoclimatiche ed ambientali locali, nonché della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

L'eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla data di protocollazione della domanda di sostegno.

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese relative alla progettazione, propedeutiche alla presentazione della domanda, riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti e/o incentivi ai dipendenti in caso di progettazione interna ai sensi del d.lgs. n. 50/2016. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per l'attuazione degli interventi, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento (conto corrente dedicato). Inoltre, per tutte le transazioni relative all'intervento, la fattura o il documento contabile equipollente, deve riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti e beni o servizi forniti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa³. Nel caso di fatture o documenti contabili equipollenti non rettificabili, qualora il beneficiario sia comunque in grado di apporre il codice univoco in un'annotazione del registro Iva o di altro registro contabile, l'obbligo regolamentare di cui all'articolo 66 del Reg (UE) n. 1303/2013 può definirsi comunque assolto in quanto il giustificativo di spesa è univocamente rappresentato nei medesimi registri. In tale caso saranno comunque applicate le riduzioni di cui alla DGR 1068/2019 ss.mm e DDS 451/2019 ss.mm.

³ Cfr. DDD n. 55/2022

5.3.1 Spese ammissibili

Sono riconosciute come spese ammissibili il costo d'impianto e il premio annuale di manutenzione.

1. Costo di impianto

- Spese di acquisto del materiale di propagazione;
- spese necessarie direttamente legate alla messa a dimora delle piante come la preparazione del terreno, le analisi del terreno, la protezione del terreno. La preparazione del terreno può comprendere, se del caso, anche il preliminare decespugliamento del terreno finalizzato a garantire l'affermazione delle specie impiantate;
- spese per la prevenzione dei danni e la protezione delle piante (recinzioni e/o shelters contro il pascolo e la brucatura) e per la pacciamatura delle specie arboree ed arbustive impiantate;
- spese tecniche per: a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali), ed eventuali onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto esecutivo; b) onorario per la direzione, la contabilità, la certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali e documenti contabili in cui siano stati apposti la firma ed il timbro di un professionista abilitato alle competenze in materia.

Per i beneficiari soggetti all'applicazione del codice dei contratti pubblici le spese tecniche sono ammissibili nel limite degli importi calcolati ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, purché nel limite complessivo del 10% dell'importo dei lavori al netto dell'Iva. Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna alla pubblica amministrazione si applica il d.lgs. n. 50/2016.

Per i privati, ai fini della determinazione delle spese tecniche, deve essere utilizzato il "Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utilizzare per alcune voci di costo, da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2020 e ad interventi similari", riportato nell'Allegato A alla DGR n. 647 del 03/06/2020 e ss.mm. e ii. (Tipologia di progettazione 5).

2. Premio annuale di manutenzione

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie oggetto dell'intervento. Tale premio ha una durata di cinque anni ed è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:

- spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante fallite per il primo anno successivo all'impianto) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;
- interventi, adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli decespugliamento, falciature, interventi di manutenzione e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.

Il riconoscimento del premio relativo alla prima annualità della manutenzione decorre dall'anno successivo a quello di richiesta di saldo dell'investimento.

Le spese ammissibili per gli investimenti previsti sono da riferire alle tipologie di spese presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno. Sono ammissibili i costi per gli investimenti nei limiti stabiliti dal prezzario regionale vigente. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate, o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Contributi in natura (vedere definizioni): possono essere ammessi contributi in natura, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio equivalente e qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Nel caso in cui il contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il contributo pubblico totale fino al soddisfacimento del requisito in questione.
- il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accertati sul mercato;
- il valore e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo oggettivo;
- nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e la retribuzione oraria come da prezzario;
- limitatamente ai lavori di carattere agronomico;
- se eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli con manodopera familiare, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo e realizzati attraverso i mezzi in dotazione dell'azienda o mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con idonea fattura;
- se richiesti e identificabili nel computo metrico estimativo di spesa presentato al momento della domanda;
- se rendicontati e presenti fra le voci di costo del prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda;
- limitatamente ai costi dei lavori svolti in economia, ma desunti dal prezzario dei lavori pubblici saranno detratti gli oneri per utile di impresa e spese generali.

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della modalità di "esecuzione lavori in economia" e quindi i corrispondenti importi ai fini della liquidazione dovranno essere obbligatoriamente fatturati.

L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario deve indicare nella domanda di sostegno la base giuridica di riferimento che prova la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA. I richiedenti con personalità giuridica di diritto privato, per il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del saldo, dovranno produrre all'AdG del PSR Marche 2014-2022 gli atti formali di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate delle loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irreperibilità in alcun modo dell'IVA.

5.3.2 *Spese non ammissibili*

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- a) Investimenti diversi da quelli ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi manutentivi e per i beni mobili;
- b) progetti che non offrono adeguate garanzie di cantierabilità;
- c) imposte, tranne l'IVA se è documentata la sua effettiva non recuperabilità in alcun modo (si veda in calce il precedente paragrafo), oneri e tasse tranne i contributi previdenziali dei liberi professionisti incaricati della progettazione e/o della direzione dei lavori. L'IVA non recuperabile in alcun modo e la CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali) sono ammissibili se versate dal beneficiario entro i termini di legge;
- d) interessi passivi;
- e) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- f) spese bancarie, notarili e legali;
- g) spese per pubblicità dell'investimento e del cantiere;
- h) spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento

della presentazione della domanda di aiuto, ferme restando le analisi prezzi qualora necessarie, redatte conformemente allo stesso Prezzario;

- i) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando quanto sopra disposto al paragrafo 5.3;
- j) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- k) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- l) costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie, gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese legali, altre imposte, oneri vari e tasse;
- m) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- n) spese per interventi previsti in altre misure e sottomisure;
- o) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- p) le spese per acquisto di terreni;
- q) spese diverse da quelle del precedente paragrafo.

5.4 Importi ed aliquote di sostegno. Regime di aiuto di Stato.

5.4.1 Entità dell'aiuto

Aiuti all'impianto

Sono ammissibili i costi di impianto quale importo dello stato finale dei lavori nei limiti stabiliti dal prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate o con lavori in economia effettuati dall'imprenditore (nel rispetto di quanto indicato all' art. 69 del reg. (UE) n.1303/13) siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute. Le suddette spese riguarderanno esclusivamente gli interventi indicati al paragrafo "spese ammissibili".

In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nella tabella seguente:

Tipologia di terreno oggetto di intervento	Costo massimo ammissibile (€/ha)
Impianto di sistemi agroforestali in aree agricole non abbandonate	3.100 (€/ettaro)*
Impianto di sistemi agroforestali in aree agricole abbandonate	4.600 (€/ettaro)

(*) 40% del costo di imboschimento di tipologia 1) di cui alla sottomisura 8.1. del PSR Marche.

Per gli investimenti ammessi a finanziamento è concesso un aiuto in conto capitale con una intensità di aiuto dell'80% del costo massimo ammissibile per tutte le tipologie di investimento.

La distinzione tra aree agricole non abbandonate e aree agricole abbandonate è riportata nel capitolo definizioni.

Premio annuale di manutenzione

È concesso un premio annuale ad ettaro interessato dall'allestimento di un sistema agroforestale per un periodo di 5 anni, a copertura dei costi di manutenzione, pari a € 300,00 ad ettaro per tutte le tipologie di impianto.

Tale premio è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:

- spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante fallite per il primo anno successivo all'impianto) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;
- interventi, adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli decespugliamento, falciature, interventi di manutenzione e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.

Le spese di manutenzione sono da riferire alle tipologie di spese presenti nel prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Qualora le spese effettivamente sostenute e documentate siano inferiori a quelle indicate dal prezzario regionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute.

Il dettaglio dei calcoli utilizzati per la quantificazione del sostegno è allegato al PSR Marche 2014-2020 nel documento della metodologia e calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi ed è basato su ipotesi di costi standard, nel rispetto dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e comma 5 lettera a) del Regolamento 1303/2013.

Il sostegno è concesso in regime di aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, art. 33, istituito con DGR n. 1578 del 16/12/2019 e registrato come SA 56391 (2020/XA). Si applicano le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato" di cui all'allegato B della DGR n. 262 del 25/03/2016.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri, valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità, a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100, come riportato in tabella.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Impianti realizzati in superfici situate entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agroambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi; a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell'erosione dei suoli; d) salvaguardia della biodiversità	40%
B. Impianti realizzati in aree ZVN	40%
C. Impianti realizzati in aree A e C1	20%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Impianti realizzati in superfici situate entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agroambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi; a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell' erosione dei suoli; d) salvaguardia della biodiversità	Punti
- Impianti realizzati interamente entro la delimitazione di aree oggetto di accordi agroambientali d'area finalizzati ai seguenti obiettivi; a) prevenzione del rischio idrogeologico; b) tutela delle acque; c) prevenzione dell' erosione dei suoli; d) salvaguardia della biodiversità	1
- Altri impianti	0

B. Impianti realizzati in aree ZVN	Punti
- Impianti realizzati interamente entro la delimitazione di aree ZVN	1
- Altri impianti	0

C. Impianti realizzati in aree A e C1	Punti
- Impianti realizzati interamente nelle aree A e C1	1
- Altri impianti	0

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

E' prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiscono i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C) del paragrafo 5.5.1;
2. si calcola il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella di tipologia delle priorità del paragrafo 5.5.1;
3. si effettua la somma di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente, che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,20**.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio attribuito all'Accordo Agroambientale d'Area di riferimento, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando.

A parità di punteggio la priorità sarà attribuita al richiedente avente una minore età anagrafica.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente ed in nessun caso il punteggio dichiarato può aumentare.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono stabiliti dal bando degli Accordi Agro Ambientali d'Area per la Tutela del suolo e la prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- caricamento su SIAR degli allegati;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra Carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della Carta servizi che intendono utilizzare.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di trasmissione.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda di sostegno o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dall'A.d.G. del PSR Marche 2014/2022.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere la dichiarazione:

- a) di non aver richiesto altri contributi pubblici per la realizzazione degli investimenti di cui si chiede il sostegno;
- b) degli estremi e della data dei titoli abilitativi e degli atti autorizzativi richiesti (SCIA, CILA, permessi, pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc.) agli Enti competenti per il progetto, con specificazione di quelli acquisiti al momento della presentazione della domanda;
- c) sulla recuperabilità o meno, ed in alcun modo, dell'IVA in relazione al proprio regime IVA ed alla base giuridica applicabile;
- d) di consentire, in caso di contributo richiesto pari o superiore a € 25.000,00, esclusi gli enti pubblici, i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm. e di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione della domanda di sostegno sono stabiliti dal bando degli Accordi Agro Ambientali d'Area per la Tutela del suolo e la prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni.

La domanda di sostegno deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande di sostegno presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- le domande di sostegno sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato, ai sensi dell'art. 38, comma 3 bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo, o prive di sottoscrizione;
- le domande di sostegno collegate ad un AAA TSDA non presentato, o dichiarato inammissibile o per il quale è stata presentata la rinuncia.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

Il richiedente può presentare una sola domanda.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve contenere obbligatoriamente, qualora pertinenti in relazione agli investimenti richiesti ed alla tipologia del beneficiario come sotto specificato, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante modello scaricabile dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx> a firma del responsabile della tenuta della contabilità, anche a fini fiscali, con incarico conferito dal legale rappresentante dell'impresa/soggetto di diritto privato beneficiario del bando, attestazione effettuata da un soggetto iscritto all'Albo/Collegio professionale di riferimento, relativo allo stato in difficoltà o meno dell'impresa. La dichiarazione non è dovuta qualora trattasi di un'impresa che, ai sensi delle norme fiscali, tributarie e di contabilità d'impresa non detiene, in quanto non deve detenere, un documento contabile di bilancio o equipollente;
- b) nel caso di enti pubblici e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato con Presidente Giunta/Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico/Direttore, atto interno di approvazione del progetto esecutivo;
- c) se dovuto (superficie forestale detenuta uguale o superiore a 80 ettari) copia dello stralcio del vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente così come sopra definiti (paragrafo 1. Definizioni), con il paragrafo del Piano ove sono indicati la conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;
- d) per l'esecuzione dei servizi tecnici, nel caso di investimenti di soggetti di diritto privato, n. 3 preventivi dettagliati di spesa (che distinguano tra oneri di progettazione e direzione dei lavori e relativa contabilità con certificazione di regolare esecuzione degli stessi), datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal minor prezzo), e altri due di raffronto, forniti da professionisti abilitati alle competenze in materia, diversi ed in concorrenza tra loro; devono essere presentate le PEC di richiesta preventivo e di risposta complete dei documenti prodotti sulla base del modello disponibile su SIAR;⁴

⁴ Ai fini della presentazione delle Domande di Sostegno o di Variante in adesione a bandi del PSR 2014-20 emessi dopo il 16/10/2020, l'Organismo Pagatore AGEA ha introdotto l'obbligo di tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore nella fase di acquisizione dei preventivi di spesa. In allegato alla documentazione di progetto dovranno essere presentate le PEC di richiesta e di ricezione dei preventivi collegati con gli investimenti. A tale scopo viene reso disponibile in SIAR un apposito MODELLO di comunicazione al fornitore e di relativa risposta (in formato file di testo editabile) nella seguente posizione: SEZIONE IMPRESA/Domande PSR/Richiesta di Preventivi. Si precisa che, per quanto riguarda le PEC di richiesta preventivo e i relativi riscontri, qualora non siano allegati alla domanda potranno essere oggetto di successiva integrazione a seguito di specifica richiesta.

l'importo del preventivo prescelto dovrà risultare nei limiti stabiliti dal Prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da utilizzare per alcune voci di costo, da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2020 e ad interventi similari", riportato nell'Allegato A alla DGR n. 647 del 03/06/2020 e ss.mm. e ii. (Tipologia di progettazione 5);

- e) nel caso di richiedenti non soggetti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per l'esecuzione dei lavori e per le forniture, n. 3 preventivi dettagliati di spesa riferiti all'importo totale dei lavori e delle forniture riportati nel computo metrico e nel quadro economico di progetto esecutivo, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal minor prezzo) e altri due di raffronto di ditte diverse ed in concorrenza tra loro; devono essere presentate le PEC di richiesta preventivo e di risposta complete dei documenti prodotti sulla base del modello disponibile su SIAR⁴;
- f) progetto esecutivo di intervento o di trasformazione della superficie agricola in agroforestale; il progetto deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto deve essere corredato della documentazione (elaborati) prevista dagli articoli da 33 a 42 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., pertinente in relazione all'investimento da progettare. I beneficiari richiedenti soggetti al Codice dei contratti pubblici devono conservare agli atti il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto (art. 43 d.P.R. n. 207/2010) potendoli non allegare alla domanda di sostegno.

Il progetto è costituito dalla seguente documentazione:

1. Relazione generale.

La relazione generale deve contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici ed alla pianificazione e normativa in materia ambientale e forestale, della coerenza degli interventi progettati con il Piano Forestale Regionale (PFR), gli strumenti di Pianificazione delle Aree Naturali Protette (Parchi e riserve naturali), le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC) e con quanto previsto in materia di condizionalità e vincolistica.
- b) indicazione della tipologia di terreno oggetto di intervento, distinta in base alla creazione di:
- Impianti di sistemi agroforestali in aree agricole non abbandonate
 - Impianti di sistemi agroforestali in aree agricole abbandonate;
- per ogni tipologia di terreno oggetto di intervento deve essere anche indicata la superficie dei sistemi agroforestali in ettari, are e centiare;
- c) indicazione delle tipologie di intervento da realizzare, così come individuate nel paragrafo 5.2.1, e relative superfici espresse in ettari, are e centiare;
- d) descrizione degli obiettivi da perseguire con gli interventi, in relazione alla necessità di un uso agricolo sostenibile del terreno, della tutela del suolo e della prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e di alluvioni;
- e) analisi dei parametri della stazione (clima, substrato geologico, suolo, morfologia del sito, altitudine, pendenza, esposizione, fascia fitoclimatica secondo Pavari, vegetazione naturale dell'intorno);
- f) numero ad ettaro e numero complessivo di alberi ed arbusti da mettere a dimora per ogni tipologia di terreno e di intervento, nel rispetto delle quantità indicate nel paragrafo 5.1.3, con l'indicazione delle relative specie (l'elenco delle specie utilizzabili è contenuto nell'Allegato 1 del presente bando) e la dimostrazione, in base allo schema di impianto scelto, del calcolo del numero di alberi ed arbusti da mettere a dimora;
- g) motivazione della scelta delle specie arboree ed arbustive, sulla base della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno e sulla base dell'analisi delle condizioni pedoclimatiche ed ambientali locali e delle fasce altitudinali, con riferimento ai diversi tipi di formazioni vegetali naturaliformi presenti nell'area di intervento, a garanzia del grado di attecchimento ed accrescimento e

dell'inserimento paesistico e ambientale delle aree imboschite;

- h) descrizione della preparazione del terreno e della messa a dimora delle piante;
- i) scelta e definizione del sesto e della distanza d'impianto, del tipo di mescolanza, dell'eventuale tipo di consociazione tra alberi ed arbusti;
- j) indicazioni sulla modalità di gestione dei sistemi agroforestali progettati, anche quando giunti a maturità;
- k) elenco dei terreni dell'area oggetto di intervento, con l'indicazione dei dati catastali (Comune, Foglio, Particella), della superficie catastale e di quella oggetto di intervento (espresse in ettari, are e centiare) e dell'altitudine (m s.l.m.)
- l) nel caso di lavori da eseguire in economia, giustificazione degli stessi e descrizione dei lavori, dell'organizzazione aziendale e dei mezzi ed attrezzature in dotazione della stessa azienda (qualora assenti, non verrà riconosciuta la modalità di esecuzione in economia);

2. Relazioni specialistiche eventualmente necessarie per la tipologia di intervento da realizzare.

3. Elaborati grafici:

- schema di impianto, con l'indicazione del sesto d'impianto, delle specie e delle distanze in metri sulle file e tra le file;
- planimetria dell'area oggetto di intervento su ortofoto, con riportati la delimitazione dell'area interessata dall'imboschimento e la delimitazione dell'area interessata dal sistema agroforestale, lo schema d'impianto e il perimetro dell'eventuale recinzione, in scala adeguata all'estensione delle aree interessate;
- planimetria catastale in scala 1:2000 con riportati l'area del sistema agroforestale e l'area oggetto di intervento di imboschimento, i punti di vista fotografici, come pure i numeri di foglio e particella;
- documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento con visioni panoramiche dell'intorno e con indicazione della data di rilevazione.

4. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

5. Piano di manutenzione dell'opera

Consiste nel piano colturale quinquennale relativo alla manutenzione dell'investimento, redatto secondo i Piani colturali tipo di cui al Piano forestale regionale (art. 13 l.r. n. 6/2005), pubblicati sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50_Normativa-Regionale

Il piano colturale deve indicare anche i costi relativi alle operazioni di manutenzione di ciascun anno, da riferire alle voci di spesa presenti nel prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno; deve essere anche effettuata un'analisi delle principali difficoltà tecniche ed operative che potranno essere incontrate durante la vita dell'impianto, mettendo in evidenza gli accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito della comparsa dei primi segnali di difficoltà.

6. Eventuale piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, e quadro di incidenza della manodopera. (Allegato X del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Con riferimento alla tipologia delle opere di progetto, nel caso si ritenga che non occorra, la relazione generale conterrà uno specifico paragrafo sull'argomento "sicurezza" contenente le motivazioni della sua assenza, ovvero i documenti sulla sicurezza comunque necessari (es. Piano di sicurezza predisposto dalla ditta affidataria prima della consegna e dell'avvio dei lavori).

7. Computo metrico estimativo e quadro economico

Il computo metrico estimativo analitico, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, deve essere redatto in base al prezzario ufficiale dei lavori pubblici della Regione Marche vigente al momento della domanda di sostegno, consultabile sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici>.

Nel caso di lavori in economia, esclusivamente di natura agro-forestale, nel computo metrico estimativo gli stessi vanno richiesti in un capitolo specifico e dettagliati in maniera analitica per ciascuna opera e con voci di costo riferite al prezzario ufficiale dei lavori pubblici e comunque secondo le modalità riportate al paragrafo 5.3.1 (contributi in natura).

Il quadro economico del progetto deve contenere anche la quantificazione delle spese tecniche (progettazione e direzione dei lavori) e gli importi dell'IVA per lavori e spese tecniche, distinti, se del caso, tra importi relativi ad IVA recuperabile ed IVA non recuperabile in alcun modo.

8. Cronoprogramma

9. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi

Per le voci di costo non presenti nel prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi, conforme allo stesso prezzario.

Gli elaborati di progetto devono essere completi dello **studio di incidenza**, sul quale viene espresso il parere di Valutazione di incidenza, qualora necessario in relazione alla collocazione e alla tipologia degli interventi.

Tutti gli elaborati progettuali debbono essere datati, timbrati e sottoscritti digitalmente dal professionista incaricato, abilitato alle competenze in materia.

Inoltre devono essere allegati alla domanda, senza che la mancanza determini inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti, i documenti di seguito riportati. In caso di mancata trasmissione in allegato alla domanda di sostegno questi documenti potranno essere integrati a seguito di richiesta di integrazione documentale; dovranno comunque essere prodotti entro i termini prescritti nella richiesta di integrazione, in mancanza il procedimento sarà comunque concluso:

- g) dichiarazione del Soggetto Promotore dell'AAA Tutela del suolo a cui l'azienda aderisce con cui si esprime parere positivo in merito agli interventi proposti e si dichiara che risultano coerenti con il progetto di AAA;
- h) nel caso di richiedenti soggetti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, check list di autovalutazione AGEA degli appalti che si intendono porre in essere (check list "pre gara") in relazione all'importo del contributo richiesto, al netto di IVA, che costituirà la base di gara per l'affidamento dei lavori. Nel caso dei servizi tecnici appaltati esternamente all'Ente locale o territoriale richiedente andrà prodotta la check list di autovalutazione AGEA "post gara" in relazione alla specifica modalità di affidamento degli incarichi. Le check list specifiche sono scaricabili dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>. Le check list sono sottoscritte dal RUP;
- i) copia del contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa;
- j) copia del contratto di affitto nel caso di terreni condotti in affitto, con il consenso del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento, da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio qualora non già previsto nell'atto stesso;
- k) dichiarazione a firma del tecnico progettista e del richiedente, attestante che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda di sostegno, qualora la data di inizio lavori non sia desumibile nella modulistica presentata all'Amministrazione competente nel caso di titoli abilitativi che consentano l'immediato inizio dei lavori (SCIA, CIL e CILA ecc.).

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Settore presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa, delega, variazioni e modalità di comunicazione

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁵.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al puntosuccessivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al puntosuccessivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancanza o l'errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancanza o l'errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione.

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla competente Struttura Decentrata Agricoltura provinciale una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

⁵ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di sostegno o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo ai sensi dell'art. 38, comma 3 bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata⁶.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato⁷.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte dei richiedenti di mantenere una casella di PEC funzionante), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

L'istruttore e il responsabile regionale di sottomisura svolgono i controlli; la Commissione di valutazione degli AAA Tutela del suolo chiude l'istruttoria.

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande di sostegno sono relativi agli elementi anagrafici e

⁶ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

⁷ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale stabilito dal bando degli Accordi Agro Ambientali d'Area per la Tutela del suolo e la prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni.

I controlli riguardano in particolare:

- la verifica della validità tecnica, che ha ad oggetto i parametri indicati al paragrafo 5.1 del presente bando;
- la verifica di conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti.

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

- a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche e verifica delle indicazioni in merito della Relazione di progetto, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o le analisi dei prezzi condotte sempre con riferimento alle indicazioni del medesimo Prezzario vigente al momento della sottoscrizione del progetto esecutivo da parte del progettista incaricato.
- b) nel caso di richiedenti non soggetti all'applicazione del D.Lgs n. 50/2016, confronto fra almeno tre preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici, dalle ditte esecutrici dei lavori e dai professionisti prestatori dei servizi tecnici, sulla base di quanto stabilito nel paragrafo 6.1.3, diversi ed in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello dal minor prezzo.

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando ai paragrafi 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai richiedenti.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda, o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato nella domanda di sostegno, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

1. del punteggio assegnato;
2. degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
3. del contributo concedibile;
4. del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente, esclusivamente tramite SIAR, può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione alla Commissione di Valutazione AAA Tutela del suolo per il Riesame (*cf. definizioni*), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione).

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di richiesta di riesame o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC funzionante) dalla data di invio della PEC.

Le istanze saranno esaminate dalla Commissione di Valutazione AAA Tutela del suolo per il riesame nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Provvedimento di non ammissibilità

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale dell'Accordo Agroambientale d'Area predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del Dirigente responsabile dell'Accordo Agroambientale d'Area.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato nel sito istituzionale www.norme.marche.it e, ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima risultino ammessi, ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità e quella di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale dell'AAA Tutela del suolo.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto solo sotto forma di domanda di pagamento di saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante al progetto ammesso all'aiuto. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

1. modifiche tecniche sostanziali degli investimenti approvati;
2. modifiche della tipologia degli investimenti approvati;
3. cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
4. cambio del beneficiario inteso come cambio di CUAA che può avvenire a condizione che:
 - a) il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione del sostegno, ivi

- compreso il punteggio;
- b) il subentrante si impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo successivo all'ultimazione del progetto;
- c) in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
- d) sia presente la stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria, in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente.
5. modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un singolo investimento, sia per beni immobili sia per beni mobili.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto esecutivo finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato in corrispondente diminuzione.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità⁸).

⁸ Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni. 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche dell'investimento e del progetto esecutivo inizialmente approvato. La relazione sarà sottoscritta digitalmente dal progettista o dal direttore dei lavori incaricati, salvo cause di forza maggiore che determinino il doversi avvalere di altro professionista abilitato. Nella relazione è da indicare se, sentite le Autorità competenti che hanno autorizzato il progetto esecutivo presentato quale allegato alla domanda di sostegno, occorrono ovvero non occorrono eventuali atti autorizzativi necessari per la variante di progetto;
- b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) nel caso di investimenti per cui, sentite in merito le Autorità competenti che autorizzarono il progetto, occorrono ulteriori atti autorizzativi della variante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con indicazione dei dati amministrativi (eventuale numero dell'atto autorizzativo richiesto e rilasciato dall'autorità competente, sua data ed eventuale protocollo) con l'elenco degli eventuali atti autorizzativi necessari per la variante al progetto (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc.). La dichiarazione deve altresì indicare l'Autorità competente che li ha emessi.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni dal ricevimento delle domande di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante del progetto esecutivo e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto esecutivo;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile regionale dell'AAA dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio di 10 giorni entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera della Commissione di valutazione AAA Tutela del suolo per il riesame (*cf. Definizioni*).

Il Dirigente responsabile dell'Accordo adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "modifiche progettuali non sostanziali" i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa. A titolo meramente esemplificativo si possono indicare:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative (le soluzioni tecniche migliorative devono essere proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato);

2. nel caso di richiedenti non soggetti all'applicazione del D.Lgs n. 50/2016, il cambio del preventivo prescelto, a parità di prezzo esecutivo allora offerto dall'affidatario, purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio del direttore dei lavori);

3. le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

Non è previsto il pagamento dell'anticipo.

7.4 Domanda di pagamento del saldo

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro e non oltre 24 mesi dalla data della comunicazione di finanziabilità**, ferma restando l'eventuale proroga di cui al **paragrafo 7.4.3.**

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere su SIAR le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario:

- dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che gli investimenti realizzati per servizi ed opere non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- in caso di contributo richiesto pari o superiore a € 25.000,00, esclusi gli enti pubblici: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.
- dichiarazione del richiedente, con esclusione degli enti pubblici, di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di sostegno ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (con copia documento di identità), in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 8, sottomisura 8.2, del PSR Marche

2014/20 ed ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive, ecc.), redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (come da Allegato 2 del presente bando);

- 2) relazione tecnica finale descrittiva dell'impianto realizzato, nella quale si descrivano i lavori realizzati, la superficie d'impianto e la superficie del sistema agroforestale espresse in ettari, aree e centiare, il numero delle piante messe a dimora suddivise per specie, il sesto e la distanza d'impianto, il tipo di mescolanza tra specie, la lunghezza e le caratteristiche dell'eventuale recinzione; la relazione tecnica dovrà essere timbrata e firmata dal Direttore dei lavori;
- 3) planimetria dell'area oggetto di intervento con riportati la delimitazione dell'area interessata dall'imboschimento e dal sistema agroforestale, lo schema d'impianto e il perimetro dell'eventuale recinzione, in scala adeguata all'estensione delle aree interessate, nonché altri eventuali elaborati grafici utili alla verifica dei documenti contabili; tali elaborati dovranno essere timbrati e firmati dal Direttore dei lavori;
- 4) computo metrico consuntivo, contenente idoneo prospetto di confronto con quello preventivo, che deve tenere conto, a seconda dei casi, del ribasso di gara o dei preventivi aggiudicatari, timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori;
- 5) stato finale dei lavori analitico, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa del progetto esecutivo ammesso al sostegno, timbrato e firmato digitalmente dal Direttore dei lavori.
I lavori in economia (esclusivamente di natura agro-forestale) dovranno essere riportati nello Stato Finale dei Lavori in un capitolo specifico e dettagliati in maniera analitica per ciascuna opera e con voci di costo riferite alle voci di spesa dell'investimento ammesso al sostegno, secondo le modalità riportate al paragrafo 5.3;
- 6) certificato di regolare esecuzione dei lavori, timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori;
- 7) documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione;
- 8) nel caso di Enti pubblici/Stazioni appaltanti/Amministrazioni aggiudicatrici, check list AGEA di autovalutazione dell'appalto lavori posto in essere (check list "post gara") e check list AGEA specifica per la procedura di affidamento adottata, scaricabili dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>. Le check list sono sottoscritte dal RUP;
- 9) certificazione sulla provenienza e qualità del materiale vivaistico rilasciata dal venditore, così come disposto dal Decreto Legislativo 10/11/2003, n. 386, ed in particolare dagli artt. 17 e 18 e dalla DGR Marche n. 216/19. Il materiale vivaistico dovrà inoltre essere conforme, ove previsto, alla normativa fitosanitaria nazionale vigente ovvero al D.Lgs. 02/02/2021, n. 19 (passaporto delle piante) e D.Lgs. 151/2000 (registrazione fornitore di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali);
- 10) fatture: le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa secondo quanto previsto dal DDD n. 55/2022. Nel caso di fatture o documenti contabili equipollenti non rettificabili, qualora il beneficiario sia comunque in grado di apporre il codice univoco in un'annotazione del registro Iva o di altro registro contabile, l'obbligo regolamentare di cui all'art. 66 del Reg (UE) n. 1303/2013 può definirsi comunque assolto in quanto il giustificativo di spesa è univocamente rappresentato nei medesimi registri. In tale caso saranno comunque applicate le riduzioni di cui alla DGR 1068/2019 ss.mm e DDS 451/2019 ss.mm. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse),

in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI). I richiedenti con personalità giuridica di diritto privato, per l'eventuale riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, dovranno produrre gli atti formali di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate delle loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irrecuperabilità in alcun modo dell'IVA;

- 11) copia del registro IVA sottoscritta dal beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate;
- 12) copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato:
 - Copia dei bonifici/Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere rendicontate. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"⁹;
 - Carta di credito e/o Bancomat. Per tale modalità di pagamento occorre produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

7.4.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo è concessa soltanto dopo l'effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare in situ:

- l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi a contributo e rendicontati;
- il rispetto degli atti autorizzativi e delle eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti in materia di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici e altri;
- la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14.

⁹ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiali (a prescindere dall'importo). Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Il costo della progettazione è riconosciuto per intero, mentre il costo della direzione dei lavori è diminuito in proporzione all'importo degli eventuali minori investimenti e lavori eseguiti e, quindi, diretti, contabilizzati e collaudati.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della PF Controlli relativi ai Fondi Comunitari.

7.4.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e/ dell'acquisizione delle forniture oggetto della domanda di sostegno e per la relativa rendicontazione è fissato in 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere una sola proroga della durata massima di 6 mesi.

Il documento da allegare e da presentare tramite SIAR è il seguente:

relazione dalla quale risulti:

- i motivi che hanno determinato il ritardo;
- le misure che il beneficiario intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

7.5 Domande di pagamento del premio per la manutenzione.

Le domande per il pagamento dei premi per la manutenzione sono inoltrate entro i termini e con le modalità stabilite dalla Regione Marche e dall'Organismo pagatore AGEA con gli atti di rispettiva competenza e rese note ai beneficiari in tempo utile affinché gli stessi possano provvedere ai necessari adempimenti.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna a:

1. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto approvato;
2. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
3. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente)¹⁰;
4. garantire il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art.71 del Regolamento UE 1303/2013. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto del provvedimento dell'A.d.G di autorizzazione al pagamento del saldo finale¹¹;
5. realizzare gli investimenti e presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, ferma restando l'eventuale unica proroga richiesta e concessa (cfr. paragrafo 7.4.3);
6. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
7. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sdl) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
8. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero le sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie;
9. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (cfr. paragrafo 7.6.1.);
10. curare e proteggere l'area oggetto di intervento durante il periodo per il quale è corrisposto il premio per la manutenzione e adempiere agli interventi previsti nel piano culturale di manutenzione.

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari degli investimenti cofinanziati ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, con eventuale recupero di somme già corrisposte:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

¹⁰ Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che "1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di stato, ove applicabile, si verifici quanto segue: a) Cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

¹¹ Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi l'importo 50.000,00 € euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Materiale utile circa le caratteristiche delle informazioni e della pubblicità obbligatoria è presente nei siti: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Comunicazione/Campagna-di-comunicazione#Creatività-e-loghi>

7.7 Controlli, riduzioni, esclusioni e relative sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014¹², in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con D.G.R. n. 1068 del 16/09/2019 ss.mm. e dal DDS n. 451 del 17/10/2019 ss.mm.

Per le sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative al non rispetto della normativa comunitaria e nazionale di

¹² Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

recepimento delle disposizioni in materia di appalto e contratti pubblici si applicheranno le disposizioni nazionali, di AGEA e regionali di riferimento.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante e alla domanda di SALDO, il beneficiario può presentare, esclusivamente tramite SIAR, alla Commissione di Valutazione AAA Tutela del suolo per il riesame, osservazioni eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 20 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹³

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 20 del 09/11/2021.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai

¹³ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.¹¹

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2022 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.